

Codice A2204A

D.D. 21 novembre 2023, n. 675

Fondazione Opera Pia per i Parroci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara, con sede nel comune di Novara. Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 675/A22000/2023

DEL 21/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Fondazione Opera Pia per i Parroci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara, con sede nel comune di Novara. Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia per i Parroci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara, con sede in Novara, in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 31/10/2023 (prot. 20009 del 02.11.2023), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 16.10.2023, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Auteri in data 16.10.2023, Repertorio n. 68717, registrato a Novara il 16.10.2023, al n. 12273 serie 1T.

A seguito di colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali si è reso opportuno rettificare il succitato statuto, con rogito notaio Auteri in data 16.11.2023, repertorio n. 68936, registrato a Novara in data 17.11.2023, al n. 13773 serie 1T, pervenuto in data 17.11.2023 (prot. 21897 /A2204A)

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.G.R. n. 40-24154 del 14.04.1993.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti, tra l'altro, la composizione del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Preso atto del contenuto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.10.2023 succitata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto

dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9/1972;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della “Fondazione Opera Pia per i Parroci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara”, con sede in Novara, composto di 22 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO

**FONDAZIONE "OPERA PIA PER I PARROCI E I SACERDOTI DELLA
DIOCESI DI NOVARA"**

Art. 1

La fondazione "OPERA PIA PER I PARROCI E I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI NOVARA" trae la sua origine dall'Opera Pia Parrochi Vecchi od Inabili nella Diocesi di Novara, Istituzione fondata con Breve di Leone XII "Gravissimae Calamitates" il 14 maggio 1828, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge 17 luglio 1890 n. 6972.

La Fondazione ha sede nel Comune di Novara, presso la Curia Vescovile, qualsiasi modifica della sede legale all'interno dello stesso comune non si configura come atto di straordinaria amministrazione. La sede può essere spostata solo all'interno del territorio della Diocesi di Novara.

L'ente è trascritto al n. 646/393 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.

Art. 2

La Fondazione OPERA PIA PER I PARROCI E I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI NOVARA non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa ha per scopo di assistere i Parroci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara che versano in stato di bisogno.

Art. 3

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito da euro 100.000,00, in titoli o altre forme di investimento, e dall'immobile sito in Comune di Novara, facente parte del fabbricato insistente su area di terreno identificata nel catasto terreni al foglio 163, mappale 8681, ente urbano di ettari 00.03.70, costituito da unità immobiliari censite nel Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 22, via Pier Lombardo n. 2/D, piano S1, bene comune censibile;
- foglio 163 mappale 8681 subalterno 21, via Pier Lombardo n. 2/D, piano S1-T-1-2, bene comune non censibile;
- foglio 163 mappale 8681 subalterno 10, via Pier Lombardo n. 2/D, piano T, categoria A/10, classe 5, consistenza 4 vani, rendita euro 919,29;
- foglio 163 mappale 8681 subalterno 11, via Pier Lombardo n. 2/D, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33;
- foglio 163 mappale 8681 subalterno 12, via Pier Lombardo n. 2/D, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33;
- foglio 163 mappale 8681 subalterno 13, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita euro 442,86;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 14, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita euro 442,86;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 15, via Pier Lombardo n. 2/D, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 16, via Pier Lombardo n. 2/D, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 17, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita euro 442,86;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 18, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita euro 442,86;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 19, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33;

- foglio 163 mappale 8681 subalterno 20, via Pier Lombardo n. 2/D, piano 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita euro 316,33.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4

L'Ente provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, i contributi da Enti Ecclesiastici e privati, donazioni, lasciti, atti di liberalità disposti da terzi.

Art. 5

Possono accedere ai servizi assistenziali erogati dall'Istituzione tutti i Parroci e i Sacerdoti residenti o domiciliati nel territorio della Diocesi di Novara che versano in stato di necessità.

Art. 6

Gli Organi dell'Ente sono:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario.

Art. 7

Presidente dell'Ente è l'Ordinario pro-tempore della Diocesi di Novara o un suo delegato stabile. Il Presidente ha la legale rappresentanza e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene surrogato dal Vice Presidente.

Art. 9

I compiti del Presidente sono:

- a) sovrintendere al funzionamento dell'Ente;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) valutare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferirne al Consiglio;
- d) firmare gli atti dell'Ente, in esecuzione delle delibere del Consiglio;
- e) nominare i procuratori speciali;
- f) firmare la corrispondenza.

Art. 10

Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste dal precedente art. 9, nei casi di assenza o di impedimento e di surrogare il Presidente in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri (uno di diritto e quattro elettivi).

È membro di diritto l'Ordinario pro-tempore della Diocesi di Novara o un suo delegato stabile, che è anche Presidente dell'Ente.

Sono membri elettivi gli altri quattro Consiglieri nominati tutti dal Vescovo di Novara.

Art. 12

I Consiglieri di nomina elettiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri e il Presidente stesso decadono dalla loro carica per rinuncia, per situazioni di giusta causa soggettiva o oggettiva, di incompatibilità, per conflitto di interesse o per assenza ingiustificata per 3 (tre) consigli di Amministrazione consecutivi.

Art. 13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Vice Presidente;
- b) predisporre e approvare il bilancio e lo stato previsionale;
- c) nominare comitati, commissioni tecniche, esperti collaboratori;
- d) delegare i poteri di firma al Presidente e ai Consiglieri;
- e) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- f) deliberare le modifiche di statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre componenti;
- g) deliberare lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre componenti.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Le adunanze, ordinarie e straordinarie, possono svolgersi anche in videoconferenza per facilitare la partecipazione di tutti i consiglieri.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle attività istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Art. 16

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Art. 17

Il Segretario è nominato o revocato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti.

Art. 18

Compete al Segretario:

- a) organizzare le riunioni del Consiglio di Amministrazione, redigendone i verbali;
- b) provvedere alla corrispondenza;
- c) controfirmare gli atti ufficiali dell'Istituzione;
- d) sovrintendere sulle attività amministrative;
- e) gestire la contabilità e predisporre i bilanci;
- f) dar esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente.

Art. 19

Al Presidente e ai Consiglieri non competono emolumenti per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 20

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C. In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore della Diocesi di Novara ente non commerciale civilmente riconosciuto.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.

FIRMATO IN ORIGINALE: FAUSTO COSSALTER - FABIO AUTERI NOTAIO.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO DIGITALE A
DOCUMENTO ANALOGICO**

Io sottoscritto Avv. FABIO AUTERI, Notaio in Novara, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

certifico

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 03/08/2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, unitamente alla presente certificazione, composta da nove pagine - compresa la presente - e contenuta in un supporto informatico mediante formato non modificabile (file *.pdf/a), è conforme al documento originale analogico ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette a richiesta di parte, per gli usi consentiti dalla legge.

Novara, corso Garibaldi n. 6, diciassette novembre duemilaventitre

FILE FIRMATO DIGITALMENTE: FABIO AUTERI NOTAIO